

VADEMECUM DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO DELL'AVVOCATO DATORE DI LAVORO

1 PREMESSA

Lo svolgimento dell'attività di avvocato costringe ormai ad un numero crescente di adempimenti collaterali. Fra questi, oltre agli obblighi in materia di privacy e antiriciclaggio, l'avvocato deve anche provvedere a quelli ulteriori in materia di sicurezza sul lavoro, qualora ne ricorrano le condizioni.

Tali obblighi discendevano già dal d.lgs 626/94, ora abrogato e sostituito dal d.lgs 81/2008 con importanti innovazioni.

Ricordando che già con circolare n. 102/08 è stata fornito un quadro generale sulla materia, di seguito illustriamo brevemente gli adempimenti indispensabili.

Per comodità di esame in allegato file è contenuto il testo integrale del d.lgs 81/08 cui di seguito si fa riferimento.

2 GLI AVVOCATI TENUTI AGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

E' tenuto ad adempiere agli obblighi in materia il **datore di lavoro** definito (art. 2 lett. b) d.lgs 81/08) come "Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa:

In caso di associazione professionale tutti i titolari assumono la veste di datore di lavoro e conseguenti obblighi.

Il problema è che l'art. 2 lett. a del d.lgs 81/2008 introduce tuttavia una nozione di lavoratore molto ampia. Infatti si intende per **lavoratore**: "la persona che indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi"

Rispetto al previgente sistema del d.lgs 626/94, sembrerebbe quindi ricadere nell'ambito degli obblighi del d.lgs 81/08 l'avvocato che ha nella sua struttura, anche solo un **praticante** pur non avendo dipendenti.

Peraltro per i lavoratori parasubordinati e autonomi gli obblighi sono differenziati:

In particolare il successivo art. 3 comma 7 specifica infatti che le norme del d.lgs 81/08 si applicano anche ai collaboratori coordinati e continuativi dell'art. 409 c. 3 c.p.c. ma solo ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.

Ai lavoratori autonomi invece non si applicano gli obblighi del d.lgs. 81/08 se non nei limiti previsti dall'art. 21.

Per completezza va anche ricordato **l'art. 26** che regola gli specifici obblighi ed adempimenti negli appalti e contratti d'opera (la norma rileva per lo studio professionale ad esempio nell'appalto delle pulizie, di opere o servizi di manutenzione ecc.).

Nel caso di contratto d'opera intellettuale (ad es. collega che opera stabilmente a favore del dominus la sua struttura nella sua struttura) sembrerebbe che del tutto sensatamente tale norma non trovi applicazione (si veda in tal senso determinazione Aut. Vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5.3.08, salvo semmai l'obbligo del dominus-committente di procedere ex art. 26 comma 1 lett b) di fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività), fermo restando comunque quanto previsto nell'art. 21

3 Gli adempimenti

L'avvocato che nella sua struttura impiega lavoratori (nel senso ampio sopra visto) è tenuto ad una serie di obblighi e precisamente:

- a) Valutazione dei rischi ed elaborazione del documento di prevenzione e protezione (sostituibile con autocertificazione nei limiti che si diranno)
- b) nomina del responsabile del servizio prevenzione o protezione (o assunzione diretta del ruolo con apposita formazione)
- c) nomina del medico competente nelle ipotesi previsti di sorveglianza sanitaria (nel nostro caso: in presenza di addetti ai videoterminali)
- d) Adempimenti per la gestione delle emergenze
- e) Formazione ed informazione dei dipendenti

Tali obblighi erano già operativi con il d.lgs 626/94 e trovano conferma, con modifiche e aggiornamenti, con il d.lgs 81/08.

Di seguito passiamo ad una breve illustrazione delle più immediate attività da svolgere.

A) Valutazione dei rischi e redazione dell'apposito documento (art. 17, 28, 29 d.lgs 81/08)

Il datore di lavoro ha l'obbligo di valutare tutti i rischi presenti nel posto di lavoro e, all'esito redigere un documento contenente le misure di prevenzione attuate per eliminare o ridurre i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori. Rispetto alla precedente normativa è stato esteso l'obbligo di valutazione (art. 28) anche ai rischi particolari, tra cui quelli collegati allo stress lavoro correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli collegati alle differenze di genere di età e alla provenienza da altri paesi (art. 28 c. 1)

Il documento deve avere **data certa** e contenere una serie di precisi contenuti indicati all'art. 28 c. 2. La valutazione deve avvenire in collaborazione con il responsabile del servizio prevenzione e protezione (art. 29)

L'art. 29 comma 5 conferma (come era previsto nel previgente sistema) tuttavia la facoltà per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori di svolgere la valutazione dei rischi in base a procedure standardizzate che verranno attuate con apposito decreto ministeriale entro il dicembre 2010, **in attesa e comunque non oltre il giugno 2012 gli stessi datori di lavoro possono autocertificare la valutazione dei rischi.**

L'omissione è sanzionata penalmente (art-55 c. 1 lett. a d.lgs 81/2008)

Considerata la dimensione degli studi professionali pressochè tutti possono avvalersi della **facoltà di autocertificazione**. (anche con una formula molto semplice es. di avere effettuato la valutazione dei rischi e di aver adottato tutte le conseguenti necessarie misure preventive).

Tuttavia, per procedere comunque ad una valutazione ed autocertificazione consapevole **RINVIAMO ALL'APPOSITO MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E CHECK LIST ALLEGATA** (documenti distribuiti al recente convegno sulla sicurezza negli studi professionali organizzato dal Comitato Unitario delle Professioni della Provincia di Pordenone).

A sintesi esemplificativa di quanto contenuto in detti documenti in uno studio professionale gli ambiti essenziali da verificare (e le conseguente azioni da adottare) sono:

- a) verifica della messa a norma degli impianti dello studio e delle apparecchiature installate (es impianto elettrico, correttezza dei carichi elettrici sulle prese ecc.) ed eventuali interventi di adeguamento. Corretta installazione e pulizia di impianti di condizionamento

b) corretta sistemazione delle apparecchiature per evitare rischi generici (es. inciampo in cavi) e l'utilizzo di mezzi adeguati (ad es. scale) ed eventuali azioni di adeguamento
c) verifica dell'ergonomia delle postazioni lavorative (ad es. sedie con rotelle con schienale regolabile ecc.)

d) verifica della rispondenza delle postazioni videoterminali ai requisiti minimi previsti dall'allegato XXXIV del d.lgs 81/2004: l'elenco degli obblighi è molto analitico e tiene conto sia delle caratteristiche dell'attrezzatura, sia dell'ambiente che dell'interfaccia con l'elaboratore. Si noti che tali obblighi sono espressamente estesi anche alle attività di cui all'art. 3 c. 7 (e cioè ai lavoratori occasionali, a progetto e coordinati e continuativi che operano nella struttura del datore di lavoro).

E' anche opportuno chiarire che:

- **non è possibile, qualora effettuata, conservare la vecchia autocertificazione in quanto i nuovi obblighi di valutazione sono più estesi rispetto a quelli del d.lgs 626/94** (ed inoltre va considerato che il documento di valutazione va adeguato ai mutamenti organizzativi dell'ambiente di lavoro e quindi anche l'autodichiarazione deve essere sempre attuale rispetto alla situazione dell'ambiente lavorativo)

il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) (nominato dai lavoratori e non designato dal datore), **non è figura obbligatoria** ed in mancanza si procede a tutti gli adempimenti (in particolare la valutazione dei rischi senza sua consultazione).

SINTESI

Previgente disciplina: obbligo già esistente con possibilità di autocertificazione.

Attuale disciplina: confermato l'obbligo con ampliamento dell'ambito della valutazione dei rischi. Possibile autocertificazione. **Nuova valutazione da effettuare entro il 31.12.2008.**

Adempimenti:

A) sostanziale: rivalutare i rischi, individuare ed adottare le misure di prevenzione e protezione

B) formale: procedere alla nuova autocertificazione dando data certa al documento (es. timbro postale)

Utilizzare a tal fine, se si ritiene, il modulo di autocertificazione

B) Nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione (art. 2 lett. f; art. 17 artt. 31-35 d.lgs 81/08)

Il responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) è figura professionalmente qualificata che collabora con il datore di lavoro per individuare i fattori di rischio, elaborare le misure di prevenzione e protezione predisporre i programmi di formazione e di informazione dei lavoratori.

L'omessa nomina è sanzionata penalmente (art. 17 c. lett. b d.lgs 81/98).

L'art. 34 riconosce **la possibilità al datore di lavoro di assumere personalmente tale ruolo** (nelle attività di servizi - e quindi sicuramente gli studi professionali - ciò è possibile sino a 200 addetti) tuttavia purchè svolga un apposito corso di almeno 16 ore con programma da definirsi entro il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo (in via transitoria si applicano la formazione come definita dal dm 16.1.97). Vi è poi l'obbligo di svolgere i corsi di aggiornamento

Al riguardo va fatta una importante precisazione: nel regime del precedente d.lgs 626/94 tutti i datori di lavoro che alla data del 31.12.97 intendeva assumere l'incarico di RSPP erano stati ex lege esonerati dal frequentare i corsi (art. 95 d.lgs 626/94): ora gli stessi sono comunque tenuti a svolgere i corsi d'aggiornamento.

SINTESI:

Le possibili soluzioni sono le seguenti:

- a) Verificare se si è datori di lavoro ante 31.12.1996, se si era già assunta formalmente la veste di RSPP: in tal caso è possibile mantenere tale qualifica (salvo l'obbligo dell'aggiornamento ma non è indicato nella legge quando si dovrà svolgere)
- b) svolgere l'apposito corso entro il 31.12.2008 per assumere direttamente l'incarico
- c) Nominare un RSPP esterno

L'ordine sta predisponendo una convenzione quadro con un RSPP di cui potranno avvalersi gli iscritti a convenienti condizioni.

C) NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE

Nel caso degli studi professionali tale nomina è necessaria in presenza di lavoratore addetto ai videoterminali, definito dall'art. 172 come: **“il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'[articolo 175.](#)”**

L'art. 174 stabilisce poi i rischi da valutare in caso di postazioni di videoterminali (in particolare si stabilisce che **Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all'[articolo 173](#), in conformita' ai requisiti minimi di cui all'[allegato XXXIV](#)**, che, come già riferito in precedenza, contiene una analitica indicazione delle misure da adottare. L'art. 174 si applica per qualsiasi postazione anche in caso che non vi siano lavoratori addetti ai videoterminali, come definiti dall'art. 172.

L'art. 175 le corrette modalità di svolgimento del lavoro degli addetti ai videoterminali (in particolare le pause lavorative)

L'art. 176 prescrive, in caso di presenza di lavoratori videoterminalisti come definiti dall'art. 172 **la sorveglianza sanitaria. Ciò significa che il datore di lavoro deve nominare il medico competente (medico con particolari specializzazioni: art. 2 lett. h e 38) che procederà alla visita del videoterminalista per verificare in via principale rischi per la vista e per gli occhi nonché rischi per l'apparato muscolo-scheletrico** (è quindi importante curare anche l'ergonomia del posto di lavoro: sedie, postazione del videoterminale ecc.). La visita ha cadenza quinquennale per i lavoratori idonei biennale per quelli idonei con prescrizioni e per i lavoratori ultracinquantenni (si veda sempre l'art. 176)

La mancata istituzione della vigilanza sanitaria, ove prevista, è sanzionata penalmente (art. 178)

SINTESI

- 1) **Adeguare in ogni caso le postazioni di videoterminali alle prescrizioni di legge e in particolare secondo i requisiti minimi dell'allegato XXXIV**
- 2) **Valutare l'attività dei propri dipendenti e, qualora abbiano i requisiti del lavoratore videoterminalista, adempiere all'obbligo di sorveglianza sanitaria nominando il medico competente che provvederà a svolgere le prescritte visite ed adempimenti ulteriori.**

In allegato si trasmette l'elenco dei medici competenti iscritti all'Ordine dei Medici di Pordenone. L'Ordine degli Avvocati sta predisponendo una convenzione quadro con un RSPP di cui potranno avvalersi gli iscritti a convenienti condizioni.

D) Adempimenti per la gestione delle emergenze (art. 43-46)

Il datore deve provvedere agli adempimenti in materia di:

- **primo soccorso (art. 45)** come stabilisce il secondo comma, le caratteristiche del materiale di primo soccorso e i requisiti del personale addetto e formazione in base all'attività sono individuati in base al **d.m. 15.7.03 n. 388** (per gli studi di regola presenza del pacchetto di medicazione con il contenuto indicato nel decreto; obbligo del corso di formazione per gli addetti al servizio con aggiornamento triennale per la parte pratica).
- **prevenzioni incendi (art. 46)** come stabilisce il comma 4, in attesa di un nuovo emanando decreto il datore di lavoro adotta i criteri generali di sicurezza del **DM 10.3.88** (in sintesi valutare il rischio incendio – negli studi di regola basso - adottare le idonee misura designare gli addetti con obbligo di corso di formazione; installazione di adeguato estintore nei locali).

SINTESI

- **valutare se assumere direttamente o designare dipendenti addetti al primo soccorso e alla prevenzione incendi**
- **svolgere gli opportuni corsi formativi e di aggiornamento come previsto per chi assume detti incarichi (art. 37 c. 9)**
- **munirsi dell'adeguato materiale (pacchetto di pronto soccorso, estintori)**

D) Formazione ed informazione dei dipendenti (artt. 36 e 37)

Gli obblighi in materia di sicurezza non si limitano ad essere adempimenti burocratici o formali ma richiedono l'effettivo coinvolgimento dei lavoratori. Gli artt. 36 e 37 stabiliscono in dettaglio le caratteristiche che deve avere la corretta formazione ed informazione.

§§§